

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 5756 /21.2016.11. del 11 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Canoni minerari

Assessorato Regionale dell'Energia
e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Energia
Palermo
(Rif. Prot. 7956 del 26.2.2016)

1. Con la nota in riferimento – premesso il richiamo all'articolo 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e con riferimento alle ipotesi di sospensione dell'attività estrattiva connessa al trasferimento del diritto all'esercizio della medesima – si chiede se, *”ai fini del computo del canone di cui all'art. 83 della legge regionale n. 9/2015, per il periodo che intercorre tra il trasferimento del diritto all'esercizio della attività estrattiva, (azienda), ed il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, quale debba essere il comportamento dell'Amministrazione, cioè, se in mancanza del provvedimento di sospensione emanato dal distretto minerario competente, possa applicarsi la disposizione prevista al comma 6 dell'art. 83 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, che esonera gli esercenti dal pagamento del canone per la quota parte relativa al periodo di sospensione. Nell'evenienza che debba imporsi il canone, si chiede se la corresponsione dello stesso, nel periodo che intercorre dalla data di cessione dell'azienda, alla definizione del provvedimento di subingresso, debba essere a carico del titolare dell'autorizzazione non ancora trasferita ovvero del soggetto che subentra”*.

Si riferisce che *“nel caso di trasferimento del diritto all'esercizio dell'attività estrattiva in cava, disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale 127/80, nel periodo che intercorre tra la presentazione dell'istanza di subingresso ed il rilascio del provvedimento di trasferimento dell'autorizzazione, l'esercizio delle attività estrattive non è attuabile in quanto il titolare dell'autorizzazione ha ceduto l'azienda e quindi la disponibilità dei beni (terreni, attrezzature ecc.), ed il subentrante, non avendo ancora alcuna titolarità dell'autorizzazione, non può procedere alla coltivazione del giacimento”*.

Viene precisato che nella suesposta circostanza, i distretti minerari non dispongono alcuna sospensione dei lavori di coltivazione e che la riattivazione dell'attività estrattiva avviene a seguito della denuncia di esercizio del soggetto che subentra nella titolarità dell'autorizzazione.

L'avvio istruttorio avviene quando il subentrante presenta al distretto minerario competente la richiesta di subingresso.

Si evidenzia al riguardo che *“le intervenute disposizioni legislative (...) frequentemente impediscono il rispetto della tempistica indicata dalla legge (...), determinando periodi di attesa per il rilascio della nuova autorizzazione anche superiori a 120 giorni”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, non esprime giudizi o indicazioni circa l'operato o i "comportamenti" degli Organi di Amministrazione attiva regionale, la cui eventuale valutazione comporterebbe un esame di merito sull'attività posta in essere e che, invece, sfugge alle competenze cui lo scrivente è istituzionalmente deputato.

Conseguentemente, stante anche il tenore della richiesta di approfondimento giuridico, quest'ultimo non potrà che avere ad oggetto lo specifico quesito di diritto afferente l'interpretazione della norma oggetto di consultazione, avuto riguardo alla specifica fattispecie posta all'attenzione di questo Ufficio.

Seppur in via sommaria, si ritiene opportuno rilevare, quale preambolo a quanto verrà di seguito chiarito che, nell'ambito del rapporto concessorio, attesa la valenza degli interessi pubblici coinvolti nel *sinallagma pattizio*, in capo all'ente titolare della “gestione” del bene, incombono specifici obblighi che non si esauriscono nella mera verifica delle condizioni soggettive del concessionario ma che, invero, si ampliano anche nei riguardi delle vicende del rapporto medesimo.

Tale attività, pertanto, coinvolge la tutela di interessi pubblici di varia natura che, come nel caso specifico, includono non solo il corretto sfruttamento del suolo, ma altresì la puntuale verifica di quelle condizioni che, seppur potenzialmente, possono determinare un danno a carico dell'erario a seguito della dilatazione del termine di sospensione dell'attività.

Il comma 6 dell'articolo 83 della legge regionale 7 maggio 2015 (recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.) dispone che: *“in caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi”*.

Il comma 2 del richiamato articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 27 (recante disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana), prevede che, *“ove ricorrano fondati motivi, l'ingegnere capo del distretto minerario può consentire la sospensione dei lavori di coltivazione per un periodo determinato, comunque non superiore a centottanta giorni”*.

Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni legislative può quindi desumersi che:

- in presenza di fondati motivi, può essere consentita la sospensione dei lavori;
- durante la sospensione dei lavori non è dovuta dal concessionario la quota dei canoni di

Dei

M

sfruttamento minerario.

Il legislatore non specifica quali siano i "fondati motivi" in presenza dei quali possa essere consentita la sospensione dei lavori, ma è ragionevole ritenere che possano considerarsi tali tutti quei fatti che riverberano i loro effetti sulla regolare prosecuzione del rapporto, così come regolato dal disciplinare della convenzione.

Pertanto, l'Autorità competente è tenuta a vigilare sulla esatta corrispondenza dell'attività esercitata con quanto convenuto e ad accertare la presenza dei motivi che hanno determinato la modifica dell'originario rapporto.

E', infatti, evidente che il mutamento del concessionario comporta una modifica sostanziale dell'originario sinallagma, e pertanto, ferma restando la necessità che in capo al concessionario subentrante siano presenti tutti i requisiti che avevano originariamente legittimato l'affidamento in concessione, è onere dell'Autorità verificare se ed in che modo tale mutamento possa eventualmente incidere sulla prosecuzione della concessione.

Nel caso oggetto di consultazione, benché in astratto non sembrano rinvenirsi elementi ostativi alla considerazione della cessione dell'azienda (o di un ramo di essa), quale "fondato motivo" di sospensione, dall'altro non possono sottacersi le "eventuali" ragioni ostative, la cui individuazione e valutazione è rimessa all'organo di Amministrazione attiva cui è demandato il compito della gestione del bene oggetto di concessione.

Ed in tal senso, la prospettata sospensione, non potrebbe prescindere da un'accurata verifica dello stato dei luoghi e delle attrezzature, nonché dalla conseguenziale valutazione delle circostanze che, se da un canto potrebbero legittimare la sospensione della concessione, dall'altro ne potrebbero determinare lo scioglimento per intervenuta decadenza del concessionario.

In altri termini, quindi, ed in disparte ogni esame circa il "comportamento" che l'Amministrazione è tenuta in concreto ad adottare, è compito dell'Autorità porre in essere ogni idonea garanzia affinché i "fondati motivi" non si traducano in una mera presa d'atto del comportamento del concessionario.

Per altro verso, e sotto l'aspetto procedimentale, non può tuttavia non considerarsi che il provvedimento che dichiara la sospensione dei lavori per "fondati motivi", deve essere emesso in un arco temporale ragionevolmente breve e comunque nel rispetto del termine di centottanta giorni fissato dall'articolo 24, comma 2 della legge regionale 127/80 ed in tal senso, lo stesso provvedimento, prendendo atto delle valutazioni operate dall'Autorità precedente e delle ragioni che le hanno determinate, potrebbe produrre effetto dalla data in cui è avvenuto l'evento ritenuto sospensivo, purché risultante da data certa (atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero acclarato dalla medesima Autorità a seguito di apposite attività di verifica in loco, fermo restando l'obbligo per il subentrante di avanzare apposita istanza di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla stipula dell'atto di cessione.

Si sottolinea al riguardo che, in assenza di uno specifico provvedimento che copra l'intero arco temporale (la cui mancanza comporterebbe in ogni caso il pagamento dei canoni concessori) compreso tra l'evento che ha di fatto, e secondo le valutazioni operate dall'Autorità precedente, determinato l'impossibilità dell'esercizio dell'attività di

Dea

M

sfruttamento minerario, ed il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, si determinerebbero evidenti incongruenze procedimentali atteso che, come per altro rilevato da codesto Assessorato, l'originario concessionario sarebbe impossibilitato ad esercitare l'attività estrattiva, ed il subentrante non risulterebbe titolato ad avviare in subingresso l'attività, non essendo ancora destinatario del relativo provvedimento autorizzatorio.


Parimenti incongruente, e ferme restando le considerazioni sopra esposte in ordine all'eventuale decadenza del concessionario, risulterebbe la conseguenziale ipotesi di porre a carico di chi è ritenuto impossibilitato ad esercitare l'attività estrattiva (perché ha ceduto l'azienda, ovvero perché non è ancora titolare dell'autorizzazione al subingresso), il pagamento dei relativi canoni concessori.

Ne termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

